

PROT. N° 68/2020
DEL 15/05/2020



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA

Al Sig. Presidente del Tribunale di Lagonegro

Sede

Al Sig. Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro

Sede

Il sottoscritto Dott. Antonio Capozzolo, Visto il decreto del Presidente del Tribunale di Lagonegro, n.27/20 del 06.05.20, che ha limitato la trattazione dei procedimenti civili nel limite massimo di dieci, relativamente alle sole cause che devono essere trattate in decisione, nonché ai procedimenti relativi alle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, ex art. 615, comma 1, c.p.c.; procedimenti relativi alle istanze di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, ex art. 642 c.p.c., procedimenti relativi alle istanze di sospensione della ordinanza opposta nei casi previsti dall'art. 5 del D.lgs. n.150/11; procedimenti per i quali il giudice dichiara l'urgenza a motivo della ricorrenza nel caso concreto del grave pregiudizio alle parti segnalato da almeno una parte con istanza depositata almeno 3 giorni prima dell'udienza.

AD INTEGRAZIONE DEL DECRETO N.67/20 DEL 14.05.20

Dispone la trattazione scritta dei seguenti procedimenti:

Udienza del 04.06.20

Proc. n.r.g. 986/19 (D)

Proc. n.r.g. 24/20 (OSA)

Assegna alle parti il termine di 15 giorni per il deposito dell'atto contenente le conclusioni e le eventuali note difensive, con espressa e congiunta dichiarazione di rinunciare a comparire in aula il giorno dell'udienza

Mentre i procedimenti:

n.r.g. 198/20

n.r.g. 33/20

n.r.g. 654/19

n.r.g. 828/19

Vengono rinviati all'udienza del **07.09.20**

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Sala Consilina, 15.05.20

Il Giudice di Pace

Dott. ~~Antonio Capozzolo~~

